



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 24/11/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della retribuzione, sottoscritto in data 04.06.2014 ed estinto in anticipo alla 48^{ma} rata la parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge a codesto Arbitro al quale chiede, richiamando i principi della sentenza cd. Lexitor, il rimborso della commissione istruttoria per € 343,00, oltre interessi legali e spese di assistenza tecnica quantificate in € 500,00.

Il ricorrente chiede anche il rimborso della somma di € 16,50 sostenuta per ottenere copia della documentazione relativa al finanziamento.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del cliente eccependo, preliminarmente, che il ricorrente non ha prodotto né copia del contratto né la lettera liberatoria, unico documento quest'ultimo che avrebbe consentito alla parte di provare l'adempimento dell'obbligazione restitutoria e lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Nel merito l'intermediario osserva:

- che tutti i costi sono chiaramente indicati nel SECCI, in cui le commissioni di istruttoria sono così descritte: "Tale costo per il cliente è composto totalmente da componenti a maturazione immediata e non sarà restituito al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale costo comprende: acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento, nonché attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento";



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- le commissioni di istruttoria, pertanto, non sono ripetibili, in quanto ineriscono a costi che per loro intrinseca natura sono a maturazione immediata e pertanto non retrocedibili in sede di estinzione anticipata del prestito;
- in molte altre occasioni il Collegio adito ha sempre disposto la non rimborsabilità delle commissioni in questione;
- in ordine alla sentenza cd. "Lexitor", rileva che la stessa non può ritenersi invocabile dal cliente nei confronti dell'intermediario in quanto la Direttiva interpretata non ha natura self executing.

Alla luce di tali controdeduzioni, la parte resistente richiede il rigetto del ricorso e delle domande tutte con esso avanzate.

DIRITTO

L'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'omessa produzione della documentazione da parte dell'istante, pertanto, chiede che l'Arbitro il rigetto del ricorso.

Da un'analisi della documentazione versati in atti risulta che il ricorrente ha depositato: a) il contratto di cessione del quinto dello stipendio; b) il conteggio estintivo; c) la quietanza liberatoria datata 11.07.2018. La parte ricorrente, dunque, ha depositato tutta la documentazione idonea a consentire a questo Collegio di assumere una decisione.

L'eccezione deve essere, pertanto, rigettata.

Nel merito della richiesta si osserva quanto segue.

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del T.U.B., che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring).

È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.



La risposta della Corte (resa con la decisione dell'11 settembre 2019, C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

La giurisprudenza della CGUE, secondo un orientamento ormai consolidato, sottolinea che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di giustizia nell'esercizio della competenza ad essa attribuita chiarisce e precisa il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma (Cass., 11 settembre 2015, n. 17993). Soltanto in via eccezionale la Corte può essere indotta, nella sentenza stessa che risolve la questione di interpretazione, a limitare la possibilità per gli interessati di far valere la disposizione in tal modo interpretata per rimettere in discussione rapporti giuridici sorti e costituiti anteriormente (CGUE, 27 marzo 1980, C -66/79; CGUE, 8 ottobre 1987, C-80/89; CGUE, 17 maggio 1990, C-262/88; CGUE, 14 dicembre 1993, C-110/91; CGUE, 15 dicembre 1995, C-415/95).

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" (in giurisprudenza si vedano Trib. Avellino, 28.10.2019; Trib. Napoli, 07.02.2020; Trib. Torino, 21.03.2020).
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
- "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".
- "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".
- "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

restitutoria per le seguenti voci di costo “up front” per gli importi appresso indicati (e in osservanza del criterio sopra indicato):

1) Comm. istruttoria € 223,26.

La richiesta di rimborso della somma di € 16,50, sostenuta per ottenere copia della documentazione, non può essere accolta per le seguenti ragioni. Preliminarmente si osserva che il ricorrente non ha fornito la prova dell'effettivo esborso; inoltre, non viene ad essere indicata la ragione della contestazione, rilevato che l'art. 119, 4 comma, T.U.B., prevede l'addebito dei costi di produzione della documentazione.

L'importo a cui ha diritto il ricorrente, pertanto, è pari a € 223,26, oltre interessi legali, dal dì del reclamo fino all'effettivo soddisfo.

In relazione alle spese legali nulla è dovuto stante la natura seriale del contenzioso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 223,26 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO